



COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Via Roma 43 – 33050 Castions di Strada (UD)

tel. 0432/768011 – fax 0432/768084

e-mail: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it

protocollo@comune.castionsdistrada.ud.it

c.f. 81000650309 – p.iva 00959130303

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2021.

L'ente nell'anno 2021 procederà alla contrattazione solamente per l'utilizzo delle risorse decentrate in quanto il CCDI sottoscritto in data 17.12.2019 ha validità triennale a decorrere dal 01.01.2019.

1. Fondo per la contrattazione integrativa del salario accessorio.

Il fondo per la contrattazione integrativa del salario accessorio è stato costituito secondo quanto disciplinato dall'art. 32 del C.C.R.L. 15/10/2018.

Somme di cui all'art. 32 comma 1 del CCRL 15/10/2018

È stato tenuto in considerazione quale base di calcolo il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, distinto per categorie, presente al 31/12/2016 così come risultante dalla tabella 1 del Conto Annuale relativo all'esercizio 2016. Il personale a tempo parziale (part time) è stato conteggiato in misura intera e non proporzionata, rispettando quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di contratto regionale e alle linee guida regionali (allegati alla delibera di Giunta Regionale n. 1710 del 14.09.2018).

Con determinazione n. 104 / n. 13 pers. del 14.06.2021 si è provveduto a predisporre la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa con riferimento alla sola parte stabile del fondo.

Con l'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 32 commi 1 e 11 del CCRL triennio normativo 2016-2018 sottoscritto in data 30.09.2021 tra la Delegazione trattante pubblica del comparto regione Fvg e le OO.SS. rappresentative dello stesso, nelle more del rinnovo del contratto per il triennio 2019-2021, ai fini della quantificazione della parte variabile del fondo, è stato stabilito che:

- l'importo di riferimento a livello di comparto delle risorse variabili, al netto dell'incremento previsto dalla L.R.37/2017, è pari a € 7.610.623,00;
- l'importo per dipendente equivalente è determinato dal rapporto tra il valore delle risorse variabili allocate ai fondi per l'annualità 2016 (€ 7.610.623,00) ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2016 (che risulta essere di 12.991 unità), ed è stato definito quindi in € 586,00.

Con determinazione n. 188 / n. 25 del 15.10.2021 si è provveduto alla quantificazione della parte variabile del fondo.

Somme di cui all'art. 32 comma 3 del CCRL 15/10/2018

Le risorse del fondo sono incrementate annualmente delle risorse di cui al c.3

Lett. a): somme derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici del personale :

- Lavoro straordinario elezioni politiche con finanziamento di terzi: euro 8.500,00= (voce esclusa dal limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)
- Lavoro straordinario referendum con finanziamento di terzi: euro 8.500,00= (voce esclusa dal limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)

Somma totale: euro 15.000,00=

Lett. b): non si registrano economie accertate sul fondo dell'anno precedente.

Lett c): non sono stati previsti incrementi di risorse variabili in proporzione alle unità di personale a tempo determinato con contratto di lavoro di durata pari ad almeno sei mesi.

Lett. d): sono stati previsti incrementi relativi a Ria ed assegni ad personam relativi a personale cessato a decorrere dal 01.01.2017 (una unità di categoria D cessata il 01.05.2018, una unità di categoria B cessata il 01.05.2020 e una unità di categoria D in servizio fino al 31.12.2020): euro 1.258,40.

2. Voci stipendiali accessorie non più gravanti sul fondo: indennità, salario aggiuntivo, lavoro straordinario.

Indennità.

L'importo delle indennità è stato quantificato secondo il limite dell'anno 2016 senza alcun tipo di maggiorazione. L'importo indicato a bilancio per l'anno 2021 è pari a euro 8.037,40= pari all'importo stanziato per l'anno 2016. E' stata quindi rispettata la previsione dell'art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario per l'anno 2021 è stato quantificato in euro 4.238,73= ed è pari a quanto stanziato nell'esercizio 2016. Tale importo è determinato nel rispetto del vigente C.C.R.L.

L'importo del *salario aggiuntivo* viene previsto, per l'anno 2021 in euro 12.907,88.

- L'art. 26 comma 1 del C.C.R.L. 26/11/2004, che istituisce l'indennità di comparto poi denominata salario aggiuntivo, specifica che tale emolumento ha carattere di *"generalità e natura fissa e ricorrente"*;
- Il manuale operativo Areran specifica nel proprio orientamento applicativo che l'indennità *"ha carattere di generalità e [...] per i nuovi assunti sia su posti vacanti nella fase di applicazione della presente disciplina [...] sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione l'importo dell'indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio degli enti i quali dovrebbero prevedere tale onere in sede di elaborazione della programmazione dei fabbisogni"*;
- L'Inps - ex Inpdap con propria circolare 14/2004 e 15/2004 specifica che l'indennità di comparto, *date le caratteristiche della voce retributiva, è valutabile nella quota A di pensione*, il che certifica la natura retributiva fissa e ricorrente dell'emolumento.
- La finalità dell'emolumento è quella di un adeguamento progressivo delle retribuzioni del comparto a quelle degli altri comparti, a conferma della natura retributiva dell'emolumento;
- Nella relazioni del M.E.F. sulle ispezioni agli enti locali sul salario accessorio, la voce dell'indennità di comparto gravante sul bilancio non viene contemplata, (cfr. *Mef - Risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni - enti locali con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata*)

Il salario aggiuntivo non può definirsi "salario accessorio" stante, per definizione, la sua natura fissa e ricorrente ed erogabile alla generalità dei dipendenti senza restrizione alcuna.

Inoltre, nella relazione tecnica al C.C.R.L. 15/10/2018 gli incrementi del salario aggiuntivo non trovano finanziamento nel fondo del salario accessorio bensì nelle risorse contrattuali, alla stessa stregua degli incrementi dello stipendio tabellare.

Pertanto, fermo restando la natura fissa e ricorrente del salario aggiuntivo, l'incremento che tale emolumento subisce rispetto all'anno 2016 può essere dovuto a due fattori:

- Incrementi dovuti a rinnovi contrattuali del CCRL 2018, esclusi dal limite di cui al D.lgs. 75/2017;
- Incrementi dovuti a nuove assunzioni incrementali, comunque già finanziate nel bilancio per effetto del CCRL 2004.

Quindi ribadendo la natura fissa e ricorrente del salario aggiuntivo, l'incremento che tale emolumento subisce è escluso dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017.

Considerazioni sul fondo 2021 per la contrattazione integrativa del salario accessorio.

Risorse stabili.

Le risorse stabili quantificate per l'anno 2021 ammontano a €. 24.654,40; delle stesse l'importo di €. 8.182,59 risulta destinato alle progressioni economiche già attribuite.

Risorse variabili.

Le risorse variabili quantificate per l'anno 2021 ammontano a €. 10.654,40.

Somme imputabili a specifiche disposizioni di legge.

Le somme imputabili a specifiche disposizioni di legge (Lavoro straordinario elezioni politiche con finanziamento di terzi, Lavoro straordinario elezioni europee con finanziamento di terzi, Lavoro straordinario referendum con finanziamento di terzi, Lavoro straordinario elezioni amministrative comunali, Lavoro straordinario per indagini ISTAT con finanziamento di terzi) sono escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 in quanto finanziate con risorse di terzi (Istat, Regione / Ministero per elezioni).

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quantificato in euro **4.238,73=** e contenuto entro il corrispondente aggregato dell'anno 2016;

Indennità

Le indennità per l'anno 2021 sono state quantificate a bilancio in euro **8.037,40=** entro il corrispondente aggregato dell'anno 2016.

Si dà atto che la L.R. n. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020, e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020 hanno definito gli obblighi di finanza pubblica cui deve soggiacere la spesa per il personale e la circolare della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. N. 38197/P del 30.12.2020 ha fornito agli enti locali le indicazioni per le applicazioni di dette norme.

Inoltre ci si riserva di ridefinire le risorse in esame in caso di sopravvenute prescrizioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La pratica in argomento è di competenza dell'Ufficio Personale;

Per ulteriori informazioni o chiarimenti l'Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (tel. 0432 768011 int. 1 - 2; e-mail: personale@comune.castionsdistrada.ud.it).

Castions di Strada, 2 dicembre 2021



Il Titolare di P.O. n. 2
"area contabile"
Callegarin dott. Nadia

